

## Condizioni di Trasporto applicabili alle transazioni commerciali aventi luogo in ITALIA

### CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI PASSEGGERI E DEI LORO BAGAGLI

---

-----

Le presenti Condizioni di Trasporto fissano i termini che disciplinano il rapporto, le responsabilità e gli oneri tra il Passeggero e il Trasportatore e sono **VINCOLANTI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL PASSEGGERO NE ABBIA PRESO VISIONE O MENO**. Le presenti Condizioni sono incorporate nel Contratto tra il Passeggero e l'Organizzatore.

#### **Divieto di cessione**

Il Trasportatore accetta di trasportare le persone i cui nominativi sono riportati nel Contratto di Trasporto emesso dall'Organizzatore alla data e con il tipo di cabina e di nave indicati, o qualsiasi altra nave che la sostituisca, e tale Contratto **NON È CEDIBILE**.

#### **1. Definizioni**

**"Trasportatore"** indica il proprietario il noleggiatore, l'operatore della Nave o qualsiasi altra persona nella misura in cui essa/o agisca da Trasportatore o da Trasportatore Effettivo (in conformità con la definizione fornita nella Convenzione relativa al Trasporto di Passeggeri e loro Bagagli via Mare adottata ad Atene il 13 dicembre 1974 e il relativo Protocollo del novembre 1976 (di seguito la "Convenzione di Atene"). Laddove trovi applicazione il Protocollo di Atene del 2002, **"Trasportatore"** indica un soggetto che abbia concluso ovvero per conto del quale sia stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto venga eseguito dal soggetto stesso o da un vettore di fatto (secondo la definizione fornita all'Articolo 2 del Protocollo di Atene del 2002).

**"Condizioni di Trasporto"** indica le condizioni di trasporto del Trasportatore che fornisce trasporto di qualsiasi tipo. Tali condizioni contemplano le disposizioni di legge del paese del Trasportatore in questione e possono essere subordinate a convenzioni internazionali; tali disposizioni e convenzioni possono, singolarmente o congiuntamente, limitare o escludere la responsabilità del Trasportatore. Il Contratto con il Passeggero incorpora le Condizioni di Trasporto come termini espliciti.

**"Persona Disabile" o "Persona con Ridotta Mobilità"** indica una persona che, durante il trasporto, abbia mobilità ridotta a seguito di una disabilità fisica (a livello sensoriale o locomotorio, permanente o temporanea), di un ritardo o una menomazione mentale o psicosociale, di altre cause di disabilità o in ragione della sua età, e la cui condizione richieda un'attenzione e un adattamento adeguati alle particolari esigenze della persona che usufruisce del servizio reso disponibile a tutti i passeggeri.

**"Bagaglio"** indica un bene che appartiene o è trasportato da un Passeggero, tra cui bagagli, pacchi, valige, bauli, effetti personali, articoli, bagaglio di cabina, bagaglio a mano, capi di abbigliamento indossati o trasportati dal Passeggero, ovvero articoli depositati in custodia presso l'ufficio del commissario di bordo, veicoli o altri beni di qualsiasi tipo.

**"Comandante"** indica il Comandante o la persona responsabile della nave in un dato momento al comando della Nave da Crociera.

**"Minore"** indica tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.

**"Organizzatore"** indica la parte con la quale il Passeggero ha stipulato il contratto per la crociera e/o per il Pacchetto come definito nella Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso », o ai sensi di altre leggi o regolamentazioni pertinenti.

**"Passeggero"** indica una o più persone, inclusi i Minori, i cui nominativi figurano sul pertinente Contratto di Trasporto, ovvero che viaggiano sulla Nave.

**"Contratto di Trasporto"** indica il contratto stipulato tra il Passeggero e l'Organizzatore.

**"Escursione a terra"** indica un'escursione proposta in vendita per la quale viene pagato un costo a parte prima dell'inizio della crociera o una volta che il passeggero è salito a bordo.

**"Nave"** indica la Nave indicata nel pertinente Contratto di Trasporto o qualunque altra nave che la sostituisca, che sia posseduta o noleggiata o gestita o controllata dal Trasportatore.

## 2. **Titoli**

Nelle presenti Condizioni, i titoli sono utilizzati solo per comodità e non devono essere utilizzati come aiuto nell'interpretazione delle Condizioni stesse.

## 3. **Responsabilità in caso di decesso, lesioni e/o perdite o danni al bagaglio**

3.1. La responsabilità (ove sussista) del Trasportatore in caso di decesso e/o lesioni personali ai Passeggeri e/o perdita o danni ai Bagagli nel corso del trasporto sarà stabilita in conformità con il Regolamento UE 392/2009 (di seguito definito il "Regolamento 392/2009") ovvero, laddove applicabile, la convenzione di Atene e, a partire dal 23 aprile 2014, il Protocollo di Atene del 2002, laddove applicabile.

3.2. Le disposizioni del Regolamento UE 392/2009 e, laddove applicabile, del Protocollo di Atene del 2002 o della Convenzione di Atene, sono espressamente incorporate nelle presenti Condizioni di Trasporto. Una copia della Convenzione di Atene è disponibile su richiesta e può essere scaricata online alla pagina [http://www.celestialcruises.com/media\\_files/docs/content\\_704/athe ns\\_convention\\_1974.pdf](http://www.celestialcruises.com/media_files/docs/content_704/athe ns_convention_1974.pdf). Ulteriori informazioni circa il Regolamento 392/2009 e il testo integrale dello stesso sono disponibili sul sito web della Commissione Europea ([http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm)). Una sintesi del Regolamento 392/2009 è reperibile alla pagina <http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/right s-in-case-of-accident.pdf>. Nel rispetto del Regolamento 392/2009 e della Convenzione di Atene, si presume che il Trasportatore abbia

consegnato al Passeggero il Bagaglio integro, a meno che quest'ultimo non invii una nota scritta entro i seguenti termini:

- i) In caso di danno evidente, prima o al momento dello sbarco o della riconsegna.
- ii) In caso di danno non evidente o perdita del Bagaglio, entro 15 giorni dallo sbarco, dalla consegna o dalla data alla quale la consegna avrebbe dovuto essere effettuata.

3.3 Il Trasportatore non è responsabile della perdita o del danneggiamento a danaro, titoli negoziabili, gioielli, ornamenti, strumenti professionali, computer, opere d'arte o altri oggetti di valore che non siano stati preventivamente affidati al Trasportatore ai fini della custodia. In tali circostanze, la responsabilità del Trasportatore sarà limitata agli importi esigibili ai sensi del Regolamento 392/2009 e, laddove applicabile, del Protocollo di Atene del 2002 o della Convenzione di Atene. Le cassette di sicurezza presenti nelle cabine non sono depositi presso il Trasportatore.

#### **4. Limitazione della responsabilità**

##### **Limiti di responsabilità**

4.1. L'eventuale responsabilità del Trasportatore nei confronti del Passeggero per decesso e lesioni personali e perdita e danneggiamento del bagaglio, sia ai sensi del Contratto secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni o diversamente, sarà sempre soggetta ai limiti di responsabilità previsti nel Regolamento 392/2009 e nel Protocollo di Atene del 2002 o nella Convenzione di Atene, laddove applicabili. Laddove si verifichi un incidente di trasporto secondo la definizione fornita nel Regolamento 392/2009, il Passeggero ha diritto di ricevere un risarcimento dal Trasportatore o dall'assicurazione di quest'ultimo fino ad un massimo di 250.000 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) (£ 235.197,89 ovvero € 283.520,45) per ciascun evento, fatta eccezione per le circostanze che esulano dal controllo del Trasportatore (vale a dire atti di guerra, disastri naturali, azioni di terzi). Il risarcimento può essere aumentato a 400.000 DSP (£ 376.090,63 ovvero € 453.539,91) salvo che il

Trasportatore provi che l'incidente si è verificato in assenza di sua colpa o negligenza. In caso di incidente non relativo al trasporto il Passeggero ha diritto ad un risarcimento dal Trasportatore fino ad un massimo di 400.000 DSP (£ 376.090,63 ovvero € 453.539,91), qualora il Passeggero provi che l'incidente è stato conseguenza di colpa o negligenza del Trasportatore. I massimali per decesso / lesioni personali ai sensi della Convenzione di Atene sono pari a 46.000 DSP (£ 43.846,40 ovvero € 52.806,26) per Passeggero.

- 4.2. I massimali di responsabilità per il bagaglio di cabina sono pari a 2.250 DSP (£ 2.113,62 ovvero € 2.546,20) per Passeggero a norma del Regolamento 392/2009 e del Protocollo di Atene del 2002, e pari a 833 DSP (£ 782,32 ovvero € 942,88) per Passeggero a norma della Convenzione di Atene. Il Trasportatore non sarà responsabile degli oggetti di valore non consegnati in custodia al commissario di bordo, e in questo caso la responsabilità sarà limitata a 3.375 DSP (£ 3.169,55 ovvero € 3.819,27) a norma del Regolamento 392/2009 o del Protocollo di Atene del 2002 laddove applicabile, ovvero a 1.200 DSP (£ 1.126,91 ovvero € 1.357,96) a norma della Convenzione di Atene. I riferimenti ai limiti per passeggero si intendono per Trasporto. I suddetti tassi di conversione approssimativi di riferimento si basano sui tassi di cambio alla data del 5 febbraio 2014. I Diritti Speciali di Prelievo sono un'unità monetaria del Fondo Monetario Internazionale e gli attuali tassi di cambio sono reperibili sulle principali riviste finanziarie o sul sito [www.ifm.org](http://www.ifm.org).

#### **Colpa/Negligenza**

- 4.3. Il Trasportatore sarà responsabile per decesso, lesioni personali e/o smarrimento o danno al Bagaglio solo nel caso in cui l'evento dannoso sia imputabile a "colpa o negligenza" del Trasportatore e/o dei suoi dipendenti o agenti, come stabilito dall'Articolo 3 della Convenzione di Atene o definito dal Regolamento 392/2009 per quanto riguarda gli Incidenti Marittimi.

#### **Contributo di negligenza**

- 4.4. Qualsiasi danno pagabile dal Trasportatore dovrà essere ridotto in proporzione a ogni contributo di negligenza da parte del

Passeggero, come disposto all'Articolo 6 della Convenzione di Atene.

#### **Limitazione globale della responsabilità**

- 4.5. In aggiunta a quanto sopra, il Trasportatore godrà del beneficio di qualsiasi legge applicabile che preveda una limitazione e/o un'esclusione di responsabilità (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la legge e/o le leggi del paese di bandiera della Nave rispetto alla responsabilità e/o alla limitazione complessiva dei danni risarcibili dal Trasportatore), e nessuno dei termini di queste Condizioni di Trasporto è inteso a porre limitazioni o privare il Trasportatore della facoltà di avvalersi di tutte quelle disposizioni di legge contenenti limitazioni e/o esclusioni di responsabilità. Le disposizioni di legge concernenti la limitazione della responsabilità si applicano anche a vantaggio dei dipendenti e/o agenti del Trasportatore.

#### **Periodo di responsabilità del Trasportatore**

- 4.6. La responsabilità del Trasportatore è limitata al periodo (o ai periodi) in cui il Passeggero e/o il suo Bagaglio si trovano a bordo della Nave e/o sui gommoni e/o su proprietà possedute o gestite dal Trasportatore.

#### **Limiti temporali**

- 4.7. Il limite temporale in base al quale è possibile avviare un'azione di risarcimento ai sensi del Regolamento 392/2009 o del Protocollo di Atene del 2002 o della Convenzione di Atene, laddove applicabile, è fissato a un periodo di 2 anni dalla data dello sbarco e/o così come stabilito nell'Articolo 16 della Convenzione di Atene o nell'Articolo 9 del Protocollo di Atene del 2002. I limiti temporali in base ai quali è possibile notificare un reclamo scritto o depositare eventuali reclami è disciplinato dalle disposizioni del successivo paragrafo 7.

#### **5. Potenziale non applicabilità di esoneri, ecc.**

Fatte salve le precedenti disposizioni delle Clausole 3 e 4, nel caso in cui sia avviata un'azione di risarcimento nei confronti del Trasportatore in una qualsiasi giurisdizione nell'ambito della quale gli esoneri e le limitazioni applicabili incorporati alle presenti Condizioni di

Trasporto sono considerati giuridicamente inapplicabili, il Trasportatore non sarà responsabile per decesso, lesioni, malattia, danni, ritardi o altre perdite o detrimento alla persona o ai beni derivanti da una causa di qualsiasi natura, la quale non sia risultata essere stata cagionata da colpa, negligenza od omissione del Trasportatore.

## 6. **Personale non dipendente**

Il Trasportatore non è responsabile per atti od omissioni inerenti o imputabili a personale non dipendente o concessionari a bordo della Nave e/o a terra, tra cui, senza limitazione, le compagnie aeree e le società di trasporto via terra.

La Nave dispone a bordo fornitori di servizi che operano in qualità di personale non dipendente. I costi legati ai servizi e ai prodotti di questi ultimi sono addebitati separatamente. Il Trasportatore non è responsabile delle loro prestazioni o dei loro prodotti. Tali fornitori possono includere dottore, personale medico, parrucchiere, servizio di manicure, massaggiatore, fotografo, intrattenitore, istruttori di palestra, addetti al centro benessere, estetisti, personale informatico/Internet o altro personale concessionario che ricopra ruoli d'istruttore, banditore di aste d'arte o altro, esercenti e altri fornitori di servizi. Tali fornitori lavorano direttamente con i Passeggeri nell'espletamento delle loro attività. Il Trasportatore non è responsabile di eventuali atti od omissioni perpetrati da tali persone nel fornire merci o servizi ai Passeggeri.

I fornitori indipendenti tra cui i fornitori di Escursioni a terra non agiscono mai in qualità di agenti o rappresentanti del Trasportatore. Il Trasportatore non possiede o controlla tali fornitori indipendenti, non rilascia alcuna dichiarazione circa le loro prestazioni e non si impegna a supervisionare le loro attività. I Passeggeri che ricorrano a tali servizi o attività dovranno stipulare un contratto con il personale indipendente o il concessionario e resta inteso che essi accetteranno e acconsentiranno al fatto che qualsiasi responsabilità per decesso, lesioni personali, malattia, stress emotivo, sofferenza

mentale o lesioni psicologiche a carico dell'ospite, ovvero perdita o danni ai beni, saranno di esclusiva responsabilità del fornitore di tali servizi o attività. Il Trasportatore non sarà o diverrà in alcun modo responsabile di atti od omissioni relativi a tale fornitore, oppure derivanti o risultanti da tali servizi o attività.

#### **7. Termini per azioni legali**

Il Trasportatore non sarà soggetto a responsabilità riguardanti eventuali reclami presentati ai sensi del Regolamento UE 392/2009 o del Protocollo di Atene del 2002 o della Convenzione di Atene, laddove applicabili, a meno che tali reclami non siano comunicati in forma scritta inviata al Trasportatore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento oggetto del reclamo o non sia presentata un'azione legale entro un anno da tale data (ad eccezione dei reclami avanzati ai sensi del Regolamento 392/2009, del Protocollo di Atene del 2002 o della Convenzione di Atene, i quali dovranno essere comunicati entro un periodo di due anni come specificato dall'Articolo 16 della Convenzione di Atene). Allo scadere di tale periodo, ogni azione legale verrà a decadere.

#### **8. Escursioni a terra**

Le Condizioni di Trasporto comprensive della limitazione di responsabilità sono applicabili a tutte le escursioni a terra acquistate o fornite dal Trasportatore.

#### **9. Gravidanza**

- 9.1. È fatta raccomandazione alle donne in stato interessante inferiore a 12 settimane di consultare un medico prima di intraprendere un viaggio. Le donne in stato interessante di 24 settimane o che raggiungeranno tale condizione in uno stadio qualsiasi della crociera hanno l'obbligo di presentare un certificato medico che ne attesti l'idoneità al viaggio. Il Trasportatore si riserva il diritto di richiedere un certificato medico a qualsiasi stadio della gravidanza e di negare l'imbarco nel caso in cui il Trasportatore e/o il



Comandante ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di sicurezza della donna incinta durante il trasporto.

- 9.2. Le donne in stato interessante possono fare riferimento nel presente Contratto al paragrafo "Cure Mediche" contenente informazioni sulle strutture mediche a bordo.
- 9.3. Il Medico di Bordo non è qualificato per prestare assistenza al parto o per offrire cure pre o post-parto e il Trasportatore declina ogni responsabilità circa l'impossibilità a fornire tali servizi o attrezzature. Il Passeggero riconosce e comprende che il viaggio via mare comporta determinati rischi intrinseci, che il rimpatrio sanitario o lo sbarco potrebbero subire ritardi o divenire impossibili a seconda dell'esatta posizione della Nave e delle condizioni atmosferiche e del mare in quel momento, e che le strutture mediche nei porti vicini potrebbero essere limitate o inesistenti.

## 10. **Idoneità al viaggio**

- 10.1 Allo scopo di garantire che il Trasportatore sia in grado di trasportare i Passeggeri in sicurezza e in conformità con i requisiti in materia di sicurezza applicabili fissati da leggi nazionali, europee o internazionali, nonché allo scopo di soddisfare i requisiti in materia di sicurezza fissati da autorità competenti ivi compreso lo Stato di bandiera, il Passeggero dichiara e garantisce di essere fisicamente e mentalmente idoneo al viaggio e che la sua condotta non pregiudicherà la sicurezza della Nave né creerà inconvenienti ad altri Passeggeri.
- 10.2 È responsabilità del Passeggero verificare presso le autorità governative di tutti i paesi inclusi nell'itinerario della Nave i requisiti di vaccinazione, i certificati sanitari o i visti necessari, nonché le avvertenze in materia di salute e di sicurezza applicabili a tali porti. Il Trasportatore non assume responsabilità nell'informare i Passeggeri di tali questioni.

10.3 Qualora il Trasportatore e/o il Comandante o il Medico di Bordo dovesse ritenere che un Passeggero, per qualsiasi motivo, non sia in grado di viaggiare o possa mettere in pericolo la propria salute o la salute o la sicurezza altrui, che questi possa pregiudicare il benessere di altri a bordo o che gli possa essere rifiutato il permesso di sbarcare in un porto o che il Trasportatore possa trovarsi nella condizione di doversi far carico del vitto, mantenimento o rimpatrio del suddetto Passeggero, il Trasportatore e/o il Comandante avrà il diritto, in qualsiasi momento, di adottare le seguenti misure che riterrà opportune senza ulteriore responsabilità, e nella fattispecie:

- i. Negare al Passeggero l'imbarco in qualunque porto.
- ii. Obbligare il Passeggero a sbarcare in qualunque porto.
- iii. Trasferire il Passeggero in un altro letto o cabina.
- iv. Confinare il Passeggero in una cabina o nell'ospedale di bordo, o in un altro luogo appropriato della Nave.
- v. Chiedere al Passeggero di rimanere in cabina in presenza di una diagnosi di malattia gastrointestinale o di altra malattia contagiosa.
- vi. Prestare il primo soccorso e/o cure mediche e/o somministrare farmaci, medicinali o altre sostanze al Passeggero o disporre il ricovero presso un ospedale o una struttura sanitaria simile in qualunque porto, laddove il Comandante o il Medico di Bordo, a propria assoluta discrezione, lo ritengano necessario o ritengano adeguata l'adozione di tali misure.

10.4 I Passeggeri che necessitino di assistenza e/o che abbiano richieste particolari o necessitino di strutture o apparecchiature speciali devono comunicarlo all'Organizzatore al momento della prenotazione. Quanto sopra al fine di garantire il trasporto in sicurezza del Passeggero, in conformità con tutti i requisiti in materia di sicurezza applicabili.

10.5 Allo scopo di garantire che il Trasportatore possa fornire la necessaria assistenza e che non vi siano questioni relative alle caratteristiche della nave passeggeri o delle infrastrutture ed attrezzature portuali, inclusi i terminal portuali, che possano rendere impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto dei Passeggeri in maniera sicura e praticabile sul piano operativo, laddove un Passeggero non possa essere trasportato in sicurezza e in conformità con i requisiti in materia di sicurezza applicabili, il Trasportatore può rifiutarsi di accettare un Passeggero o di imbarcare una Persona Disabile o una Persona con Ridotta Mobilità per motivi di sicurezza. Al momento della prenotazione, il Passeggero ha l'obbligo di fornire all'Organizzatore tutti i dettagli nel caso in cui il Passeggero o un suo accompagnatore sia indisposto, infermo, sia una Persona Disabile o una Persona con Ridotta Mobilità. Questo al fine di garantire la sicurezza e il giusto livello di comfort sulla Nave.

Laddove il Passeggero e/o un suo accompagnatore abbiano particolari requisiti inerenti alla disposizione dei posti.

Laddove il Passeggero o un suo accompagnatore necessitino di portare a bordo apparecchiature mediche, è responsabilità del Passeggero notificare all'Organizzatore, prima della prenotazione, se il Passeggero o un suo accompagnatore necessitano di apparecchiature mediche a bordo, in modo che l'Organizzatore possa comunicare tali informazioni al Trasportatore e che quest'ultimo possa confermare la possibilità di trasportare tali apparecchiature mediche e/o che questo avvenga in maniera sicura.

Laddove il Passeggero o un suo accompagnatore necessitino di portare cani da guida a bordo, tali cani da guida sono soggetti ai regolamenti nazionali.

- 10.6 Laddove il Trasportatore, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e di comfort al Passeggero o a un suo accompagnatore, ritenga che sia strettamente necessario che una Persona Disabile o una Persona con Ridotta Mobilità sia accompagnata da un'altra persona (nel caso in cui il Passeggero non sia in grado di fornire la necessaria assistenza richiesta dalla Persona Disabile o Persona con Ridotta Mobilità) in grado di fornire assistenza a tale Persona Disabile o Persona con Ridotta Mobilità, tale esigenza, per motivi di sicurezza, si baserà interamente sulla scorta della valutazione, da parte del Trasportatore, del Passeggero o del suo accompagnatore e potrà variare in funzione della Nave e/o dell'itinerario.
- 10.7 Laddove il Passeggero o un suo accompagnatore richieda condizioni particolari o sia una Persona Disabile o una Persona con Ridotta Mobilità, la quale necessiti di cure o supervisione personali, tali cure o supervisione personale devono essere organizzate dal Passeggero o dal suo accompagnatore a proprie spese. La Nave non è in grado di fornire servizi di sollievo, cure o supervisione personali, o qualsiasi altra forma di assistenza per patologie fisiche o psichiatriche o altre patologie particolari.
- 10.8 Laddove, previa attenta valutazione, viene stabilito che il Passeggero o un suo accompagnatore abbiano particolari esigenze o requisiti e il Trasportatore desume che il Passeggero o il suo accompagnatore non possano essere trasportati in sicurezza e in conformità con i requisiti in materia di sicurezza applicabili, il Trasportatore può rifiutarsi di accettare la prenotazione o l'imbarco di una Persona Disabile o una Persona con Ridotta Mobilità per motivi di sicurezza. Pertanto, sulla scorta degli stessi motivi, il Trasportatore si riserva il diritto di negare l'imbarco a un Passeggero o a un suo accompagnatore ritenuti non idonei a viaggiare e suscettibili di costituire un pericolo per se stessi o per altre persone a bordo.

10.9 Il Trasportatore si riserva il diritto di negare l'imbarco a un Passeggero o un suo accompagnatore che non abbia comunicato in anticipo all'Organizzatore/Trasportatore eventuali disabilità o la necessità di strutture speciali per quanto concerne l'alloggio, i posti a sedere o la richiesta di assistenza, la necessità di portare a bordo apparecchiature mediche, cani guida o servizi richiesti dall'operatore del terminale. Laddove il Passeggero o un suo accompagnatore non concordino con una decisione del Trasportatore, il Passeggero o il suo accompagnatore dovranno inviare un reclamo scritto all'Organizzatore insieme ai relativi elementi di prova, e la questione sarà presa in considerazione da un Responsabile Senior.

10.10 Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e di comfort del Passeggero o di un suo accompagnatore, laddove il Passeggero o un suo accompagnatore diventino consapevoli, nel periodo che intercorre tra la data della prenotazione del Pacchetto e la data di inizio del Pacchetto, che il Passeggero o il suo accompagnatore avranno necessità di cure o di assistenza speciale, come sopra descritto in dettaglio, il Passeggero e il suo accompagnatore dovranno informare tempestivamente l'Organizzatore in modo che questi possa comunicare tale informazione al Trasportatore e il Trasportatore possa, a sua volta, effettuare una valutazione informata circa la possibilità di portare a bordo, in maniera sicura e praticabile sul piano operativo, il Passeggero o un suo accompagnatore che necessiti di tali cure o assistenza speciale.

10.11 La Nave dispone di un limitato numero di cabine equipaggiate per ospitare persone disabili. Non tutte le aree o le attrezzature a bordo della Nave sono accessibili alle persone disabili o sono idonee all'accesso da parte di persone disabili. Il Trasportatore si

riserva il diritto di negare l'imbarco a chiunque non abbia comunicato in anticipo tali disabilità o che, secondo l'opinione del Trasportatore e/o del Comandante, non sia idoneo a viaggiare e possa costituire un pericolo per se stesso o per altre persone a bordo.

10.12 Il Trasportatore non è obbligato a fornire assistenza o soddisfare richieste particolari a meno che il Trasportatore non abbia garantito per iscritto al Passeggero o all'Organizzatore la fornitura di tali servizi.

10.13 I Passeggeri costretti all'uso della sedia a rotelle dovranno portare la propria sedia di dimensioni standard e dovranno essere accompagnati da una persona in grado di assisterli. Le sedie a rotelle in dotazione alla nave sono disponibili solo in caso di emergenza.

10.14 Un Passeggero che soffra di una qualsiasi forma di infermità mentale o fisica o che stia patendo una qualsiasi forma di infermità mentale o fisica la cui disabilità o malattia potrebbero pregiudicare la propria idoneità al viaggio dovrà, prima dell'imbarco, presentare un certificato medico attestante l'idoneità al viaggio.

10.15 Un Passeggero che si imbarchi, o che consenta ad un altro Passeggero del quale è responsabile di imbarcarsi, allorché tale Passeggero o altra persona soffra di malanni, malattie, lesioni o infermità, fisiche o mentali, o che per quanto si sappia è stato esposto a infezioni o malattie contagiose, o che per qualsiasi altro motivo può pregiudicare la sicurezza o il ragionevole benessere di altre persone a bordo, o al quale per qualsiasi motivo possa essere rifiutato il permesso di sbarcare in un porto di destinazione, tale Passeggero sarà responsabile delle perdite e dei costi sostenuti direttamente o indirettamente dal Trasportatore, o dal Comandante in relazione a tale malanno, malattia, lesione, infermità, esposizione o rifiuto di autorizzazione allo sbarco, a meno che detti problemi non siano stati comunicati per iscritto al Trasportatore o al Comandante

antecedentemente all'imbarco il Trasportatore o il Comandante abbiano dato conferma per iscritto dell'accettazione d'imbarco.

- 10.16 Per motivi di salute e di sicurezza, il Trasportatore e/o l'Organizzatore e/o le autorità sanitarie portuali avranno il diritto di somministrare un questionario sulla salute pubblica. Il Passeggero è tenuto a fornire informazioni accurate circa i sintomi di eventuali malattie inclusi, ma senza limitazione, i disturbi gastrointestinali. Il Trasportatore può negare l'imbarco a un Passeggero laddove ritenga, a sua totale discrezione, che il Passeggero manifesti sintomi di eventuali malattie, incluse malattie di tipo virale o batterico e, senza limitazione, il Norovirus. Il rifiuto da parte di un Passeggero a completare il questionario può comportare il divieto all'imbarco.
- 10.17 Laddove al Passeggero venga diagnosticata una malattia di tipo virale o batterico a cura del Medico di Bordo, il Trasportatore può richiedere al Passeggero di rimanere confinato nella propria cabina per motivi di salute e di sicurezza. Il rifiuto in tal senso può comportare lo sbarco del Passeggero dalla Nave, laddove il Medico di Bordo o il Comandante ritengano che ciò possa costituire una minaccia per la salute e la sicurezza dei passeggeri a bordo.
- 10.18 Laddove a un Passeggero sia negato l'imbarco o sia obbligato allo sbarco e/o sia confinato in cabina in ragione delle sue condizioni di salute o dell'idoneità al viaggio, il Trasportatore non sarà responsabile di eventuali perdite, danni o spese cagionate al Passeggero, né il Passeggero avrà diritto a un Risarcimento da parte del Trasportatore. È fatta raccomandazione ai Passeggeri di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni.

## **11. Oneri per cure mediche, ecc.**

- 11.1 Tutti i servizi sanitari, medici o altri servizi personali o particolari forniti dalla Nave saranno a carico del Passeggero.

- 11.2. Nel caso in cui si renda necessario fornire assistenza medica di qualsiasi tipo o trasporto in ambulanza (via terra, via mare o in elicottero) e tale assistenza sia fornita per ordine del Trasportatore, del Comandante o di un eventuale medico reperibile, il Passeggero sarà responsabile di tutti i costi legati a tale assistenza e, su richiesta, dovrà prontamente indennizzare il Trasportatore per le eventuali spese sostenute da quest'ultimo, dai suoi dipendenti o i suoi agenti.
- 11.3. Ai Passeggeri che, per motivi di malattia o per altre eventuali cause, richiedano una sistemazione particolare o aggiuntiva o un'attenzione particolare o aggiuntiva nel corso del viaggio, non inizialmente concordate e predisposte, saranno imputati i relativi costi.

## 12. **Cure mediche**

- 12.1 Il Passeggero riconosce che, benché vi sia un medico qualificato a bordo, è responsabilità e obbligo del Passeggero richiedere assistenza medica ove necessario durante la crociera.
- 12.2 Il medico a bordo della Nave non è uno specialista e il centro medico di bordo non è tenuto a essere e non è equipaggiato alla stregua di una struttura ospedaliera di terra. La Nave trasporta scorte di materiale e attrezzature mediche, come imposto dai requisiti dello Stato di bandiera. Il Trasportatore e il medico non saranno ritenuti responsabili dell'impossibilità a intervenire su eventuali patologie nei riguardi del Passeggero, al di là delle possibilità offerte. Il Trasportatore non supervisiona o controlla il medico della Nave o il personale medico di Bordo durante l'assistenza medica ai Passeggeri e non sarà responsabile di atti od omissioni da parte del medico della Nave o del personale medico di bordo.
- 12.3 In caso di malattia o incidente, il Trasportatore e/o il Comandante possono disporre lo sbarco dei Passeggeri a terra per le necessarie cure mediche. Il Trasportatore non garantisce circa la qualità delle cure mediche erogate in qualsiasi porto di scalo o



località in cui il passeggero viene sbarcato. Si consiglia ai Passeggeri di stipulare un'assicurazione che copra le cure mediche, il trasporto d'urgenza in elicottero o il rimpatrio. Il Trasportatore declina qualsivoglia responsabilità in relazione alle strutture mediche fornite a terra. Le strutture mediche e il livello delle prestazioni sanitarie variano in funzione del porto di attracco. Il Trasportatore non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia circa il livello delle cure mediche erogate a terra.

### 13 Apparecchiature mediche

13.1 In relazione alle apparecchiature mediche portate a bordo da un Passeggero, è responsabilità del Passeggero predisporre la consegna al molo di tutte le apparecchiature mediche prima della partenza.

13.2 L'obbligo per i Passeggeri di comunicare all'Organizzatore, al momento della prenotazione, la necessità di disporre di apparecchiature mediche a bordo è inteso a garantire che tali apparecchiature possano essere portate a bordo e/o trasportate in sicurezza dal Trasportatore.

13.3 È responsabilità del Passeggero garantire che tutte le apparecchiature mediche siano in buone condizioni di funzionamento e che vi siano scorte e attrezzature sufficienti per l'intero viaggio. La Nave non dispone di apparecchiature che possano sostituirle e l'accesso a cure ed apparecchiature secondarie a terra potrebbe essere difficoltoso e costoso. Eccetto nel caso in cui il Trasportatore abbia fornito il proprio consenso per iscritto, a ciascun Passeggero è imposto un limite di due apparecchiature mediche oppure un valore totale di 5.000 Euro.

13.4 I Passeggeri devono essere in grado di far funzionare le apparecchiature. Laddove vi siano condizioni particolari per le quali si richiedono cure o supervisione personali per Persone

Disabili o Persone con Ridotta Mobilità, tali cure o supervisione personali devono essere organizzate dal Passeggero a proprie spese. La Nave non è in grado di fornire servizi di sollievo, cure o supervisione personali, o qualsiasi altra forma di assistenza per patologie fisiche o psichiatriche o altre patologie particolari.

## **14 Minori**

14.1 Il Trasportatore non accetta a bordo Minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni alla data della partenza e i Minori a bordo saranno accettati solo se accompagnati da un genitore o un tutore legale. I Minori a bordo devono essere costantemente sorvegliati dai genitori o dal tutore legale e possono prendere parte alle attività di bordo o alle escursioni a terra solo se accompagnati da un genitore o dal tutore legale. Ai Minori non è consentito rimanere a bordo qualora i genitori o i tutori si trovino a terra.

14.2 Il casinò della Nave è soggetto alle leggi dello Stato di bandiera in materia di gioco d'azzardo. Ai Minori non è consentito partecipare al gioco d'azzardo all'interno del casinò.

14.3 Allo scopo di impedire ai Minori di partecipare al gioco d'azzardo e per il benessere e il divertimento dei Passeggeri adulti, ai Minori non è consentito accedere al casinò quando il casinò è aperto.

14.4 Ogni Passeggero adulto che viaggia assieme a un Minore sarà responsabile della sua condotta e del suo comportamento, nonché di assicurarsi che il Minore non acquisti o consumi bevande alcoliche. E i Passeggeri adulti saranno responsabili nei confronti del Trasportatore per tutti i danni, le perdite o i ritardi subiti dal Trasportatore per ogni atto od omissione del Minore sotto la propria custodia.

14.5 I Minori sono soggetti a tutte le norme contenute nelle presenti Condizioni di Trasporto.

## **15 Condotta**

15.1 I Passeggeri convengono di rispettare le regole e i regolamenti della Società del Trasportatore e tutti gli ordini e le direttive impartiti dal Comandante e dagli Ufficiali della Nave.

La decisione di un rappresentante del Trasportatore sarà sempre definitiva in relazione a questioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e il benessere della crociera. Con la prenotazione inviata all'Organizzatore, i Passeggeri e i membri di questi autorizzati convengono di rispettare l'autorità del rappresentante del Trasportatore. I Passeggeri e le loro parti sono tenuti in qualsiasi momento al pieno rispetto di tutte le leggi, gli oneri doganali e la normativa in materia di cambi, medicinali e stupefacenti di tutti i paesi visitati. Laddove il Passeggero non rispetti tutto quanto sopra disposto o compia atti illeciti durante la crociera, ovvero, il rappresentante del Trasportatore ritenga che il comportamento del Passeggero o di uno dei suoi accompagnatori cagioni o sia suscettibile di cagionare pericolo, situazioni di emergenza o incomodo agli altri, il Trasportatore avrà facoltà di risolvere gli accordi di viaggio con il Passeggero o con gli specifici Passeggeri senza alcuna responsabilità da parte del Trasportatore e il Passeggero non avrà diritto a risarcimento alcuno per i servizi persi o non utilizzati o per i costi sostenuti a seguito della risoluzione degli accordi di viaggio.

15.2 Il Passeggero deve segnalare tutte le malattie e/o gli infortuni nei quali rimane coinvolto o ai quali assiste personalmente a bordo della Nave, sulle passerelle o sui gommoni segnalandoli immediatamente a un ufficiale del Trasportatore e dovrà completare tutta la necessaria documentazione nonché fornire dichiarazioni o assistenza agli Ufficiali di Bordo nella misura in cui gli verrà richiesto da questi o dalle autorità preposte al rispetto

della legge e/o da altri enti pubblici. Il Trasportatore non accetta qualsivoglia responsabilità circa eventuali denunce di malattie o incidenti non segnalati dal Passeggero a un Ufficiale a bordo della Nave.

- 15.3 Il Passeggero dovrà risarcire su richiesta il Trasportatore per spese di qualsiasi tipo, ivi comprese ammende, sanzioni, imposte o altri costi sostenuti dal Trasportatore e attribuibili al Passeggero per inadempimento nei confronti dei regolamenti della Nave o di quanto disposto da autorità o governi.
- 15.4 Il Passeggero è responsabile nei confronti del Trasportatore e sarà tenuto a indennizzarlo per tutti i danni, le perdite o i ritardi subiti dal Trasportatore per ogni atto od omissione del Passeggero incluse, in via non limitativa, le violazioni ai paragrafi 15, 16 e 17.

## 16 **Merci o articoli pericolosi**

Il Passeggero non deve portare a bordo della Nave stupefacenti o altri oggetti illegali quali coltelli, pistole, armi da fuoco, merce o articoli infiammabili o pericolosi, né sostanze o articoli proibiti o controllati. Questo comporterà il mancato rispetto di tali disposizioni e normativa e renderà il Passeggero responsabile nei confronti del Trasportatore di ogni danno fisico o materiale, perdita o spesa e il Passeggero dovrà indennizzare il Trasportatore per ogni reclamo, ammenda o sanzione derivante da tale infrazione (ivi compresi, ma in via non limitativa, i costi legali e altri costi professionali sostenuti per la gestione di tali reclami o procedimenti relativi alle ammende o sanzioni per l'intero ammontare delle spese). Il Passeggero può essere altresì responsabile di ammende e/o sanzioni imposte dalla legge. Il Comandante (o un altro ufficiale da questi all'uopo delegato) ha il diritto di entrare in qualsiasi momento e/o di ispezionare la cabina, il bagaglio (dentro e fuori la cabina), i beni o un accompagnatore del Passeggero con o senza preavviso, con piena accettazione di ciò da parte del Passeggero.

## 17 Sicurezza

- 17.1 La salute e la sicurezza della Nave e di tutte le persone imbarcate sono di primaria importanza. I Passeggeri sono tenuti al rispetto delle regole e delle indicazioni sulla sicurezza della Nave, del suo equipaggio, degli altri passeggeri, dei terminal e delle norme sull'immigrazione.
- 17.2 I Passeggeri devono sempre osservare una condotta personale che rispetti la sicurezza e la privacy delle altre persone a bordo.
- 17.3 I Passeggeri deve attenersi ad ogni ragionevole richiesta fatta dai membri dell'equipaggio, dal Comandante o dai suoi Ufficiali.
- 17.4 È fatto divieto di portare armi da fuoco o di altro tipo a bordo della Nave. Il Comandante e/o il Trasportatore hanno diritto di sequestrare, trattenere o comunque gestire tali armi e i Passeggeri che abbiano con sé o trasportino armi possono essere invitati a sbarcare senza ulteriori responsabilità verso il Trasportatore.
- 17.5 Per motivi di sicurezza, i dipendenti o gli agenti del Trasportatore potrebbero avere necessità di perquisire i Passeggeri, le cabine e/o il bagaglio e le merci che viaggiano al seguito. I Passeggeri acconsentono a tali perquisizioni e accettano che esse siano effettuate su richiesta del Comandante della Nave o di altri dipendenti o agenti autorizzati dal Trasportatore. Il Passeggero inoltre accetta la ritenzione, il sequestro o la disposizione di un oggetto che, secondo l'opinione del Trasportatore, possa mettere in pericolo la sicurezza della Nave o creare inconvenienti ai Passeggeri.
- 17.6 I Passeggeri devono prestare attenzione alla propria sicurezza mentre camminano sui ponti esterni della Nave. I Passeggeri e i bambini devono evitare di correre sui ponti o in altre parti della Nave.

17.7 I Passeggeri non devono mai lasciare incustoditi i propri bagagli. I bagagli incustoditi potrebbero essere rimossi e distrutti.

## 18 **Animali domestici**

18.1 Ad eccezione degli animali di servizio addestrati e certificati, gli animali, anche se domestici, non sono ammessi a bordo in nessuna circostanza.

18.2 Qualsiasi animale, anche se domestico, portato a bordo da un Passeggero verrà sequestrato e ne sarà disposto lo sbarco nel porto di scalo successivo. Il Passeggero sarà responsabile dei costi di sbarco dell'animale e/o delle relative ammende. Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 17.5, i Passeggeri che portano a bordo animali, anche se domestici, possono essere obbligati a sbarcare senza ulteriore responsabilità per il Trasportatore.

18.3 Il Trasportatore non sarà responsabile in nessun caso verso il Passeggero dei costi di sbarco o di altre spese da questi eventualmente sostenute.

18.4 Sebbene il Trasportatore e i suoi dipendenti e/o agenti prestino la massima attenzione e cura in tutte le circostanze che possono riguardare l'animale, il Trasportatore e i suoi dipendenti e/o agenti non saranno responsabili di alcun danno fisico o perdita subita dall'animale durante il periodo in cui questo si troverà sotto la loro custodia.

18.5 Nel caso il cui il Passeggero richieda l'uso di un animale di servizio durante la sua permanenza a bordo, il Passeggero dovrà informare il Trasportatore dell'intenzione di portare l'animale a bordo prima della partenza e fornire per iscritto al Trasportatore tutto quanto di seguito riportato: (1) descrizione dettagliata dell'animale di servizio, incluso il nome, l'età, la specie e la razza dell'animale, (2) nota di un medico attestante che il Passeggero è affetto da una disabilità tale da

comportare l'uso di un animale di servizio, (3) evidenza di una certificazione o addestramento speciale per l'animale di servizio, (4) evidenza di vaccinazione antirabbica o di altre vaccinazioni, (5) certificato sanitario emesso da un veterinario iscritto all'albo inviato entro 30 giorni dalla partenza attestante il buono stato di salute dell'animale. I Passeggeri aventi al proprio seguito animali di servizio sono responsabili, in qualsiasi momento, della salute e dell'igiene dell'animale. Il Passeggero indennizzerà il Trasportatore per tutte le eventuali responsabilità causate dalla presenza dell'animale a bordo della Nave. Il Trasportatore non garantisce che gli animali di servizio siano ammessi a terra in un porto di scalo e si fa presente agli ospiti che, in alcuni casi, gli animali possono essere soggetti a quarantena obbligatoria in determinati porti. È fatta raccomandazione ai Passeggeri di verificare presso le autorità competenti dei paesi interessati dall'itinerario circa le restrizioni di quarantena e le altre restrizioni.

## **19 Bevande alcoliche**

- 19.1 Le bevande alcoliche sono servite esclusivamente agli adulti.
- 19.2 Laddove la tariffa corrisposta dal Passeggero includa il vitto, la stessa non è comprensiva di vini, liquori, birre, acque minerali o altre bevande alcoliche. Questi sono venduti a bordo a prezzi fissi e ai Passeggeri non è consentito portare a bordo bevande alcoliche, come sopra descritte, da consumare durante il viaggio in cabina o in altro luogo.
- 19.3 Il Trasportatore e/o i suoi dipendenti e/o agenti potranno confiscare le bevande alcoliche portate a bordo dai Passeggeri. Tali bevande saranno restituite al Passeggero al termine della crociera.
- 19.4 Il Trasportatore e/o i suoi dipendenti e/o agenti potranno rifiutarsi di servire o continuare a servire bevande alcoliche a un Passeggero nel caso, nella loro ragionevole opinione, ritengano che ciò possa

compromettere la salute e la sicurezza di quest'ultimo, degli altri Passeggeri a bordo e/o della Nave.

## **20 Visti**

### **20.1**

(i) Il Passeggero è responsabile di tutti i passaporti, i visti e di altri documenti di viaggio richiesti per l'imbarco e lo sbarco in tutti i porti.

(ii) Il Passeggero o, nel caso di Minore, i genitori o il tutore legale, saranno responsabili nei confronti del Trasportatore per eventuali ammende o sanzioni inflitte alla Nave o al Trasportare da qualsiasi autorità, in caso di mancato rispetto da parte del Passeggero delle norme o delle disposizioni locali, incluse le disposizioni in materia di immigrazione, dogane o accise.

20.2 Il Trasportatore si riserva il diritto di controllare e registrare i dettagli della suddetta documentazione. Il Trasportatore non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia circa l'accuratezza della documentazione, anche se controllata. I Passeggeri sono invitati a verificare scrupolosamente tutte le disposizioni legali per i viaggi a bordo in vigore nei porti di scalo in materia di visti, immigrazione, dogane e salute.

## **21 Costi extra**

Il Passeggero pagherà il totale dei costi sostenuti per l'acquisto di bevande alcoliche o di altri costi aggiuntivi, tra cui le spese mediche, prima della fine del Viaggio nella valuta di corso sulla nave al momento del pagamento.

## **22 Occupazione di posti letto e cabine**

21.1 Il Passeggero non dovrà occupare posti letto o cabine senza averne fatto richiesta a un agente designato a terra o al commissario di bordo sulla Nave.



22.2 Il Comandante o il Trasportatore possono, qualora lo ritenessero opportuno o necessario, trasferire in qualsiasi momento un Passeggero da un letto ad un altro addebitandone a questi il costo a loro assoluta discrezione.

22.3 Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, i Passeggeri rimangano a bordo dopo l'arrivo della Nave al porto di destinazione, il Trasportatore richiederà ai Passeggeri di sostenere i costi del proprio mantenimento alle tariffe correnti per ciascuna notte di permanenza a bordo.

### **23 Deviazioni, cancellazioni, interruzione anticipata della crociera**

(a) L'operatività della Nave è soggetta alle condizioni meteorologiche, al traffico portuale, a interventi di autorità pubbliche, a obblighi di assistenza ad altre navi in pericolo, alla disponibilità di posti letto, a circostanze insolite o imprevedibili e/o circostanze impossibili da anticipare o prevedere, o ad altri fattori al di fuori del controllo del Trasportatore. Il Trasportatore potrà deviare, abbreviare, cancellare, rinviare e/o interrompere la Crociera in qualsiasi momento, prima e dopo l'inizio del viaggio, per qualsivoglia motivo, indipendentemente dal fatto che la Nave abbia deviato dal suo itinerario.

(b) Il Trasportatore potrà deviare, abbreviare, ritardare, cancellare, rinviare e/o interrompere la Crociera in qualsiasi momento: - (i) laddove le prestazioni o le ulteriori prestazioni siano ostacolate o impedita da cause al di fuori del controllo del Trasportatore; oppure (ii) laddove il Comandante o il Trasportatore consideri che tale interruzione sia per qualsivoglia motivo necessaria alla gestione della Nave o del Trasportatore.

(c) In caso di cancellazione, rinvio, abbreviazione, ritardo e/o interruzione della Crociera da parte del Trasportatore per uno dei motivi di cui alla clausola 22, né il Trasportatore né l'Organizzatore saranno responsabili nei confronti del Passeggero. Nell'eventualità di causa insolita e/o imprevedibile della quale sarebbe stato

impossibile anticipare o prevedere le circostanze, né il Trasportatore né l'Organizzatore saranno responsabili nei confronti del Passeggero.

- (d) Il Trasportatore non garantisce che la Nave effettui scalo in ogni porto previsto o segua una rotta particolare o il programma concordato. Il Comandante e il Trasportatore avranno diritto di modificare o sostituire il programma previsto e/o i porti di scalo per qualsivoglia motivo.

#### **24 Forza maggiore**

Il Trasportatore non sarà responsabile di perdite, infortuni, danni o dell'impossibilità a eseguire la Crociera derivanti da cause di forza maggiore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: guerra, atti di terrorismo reali o presunti, incendio, disastri naturali, eventi imprevedibili, scioperi, bancarotta, inadempimenti di sub-contraenti, qualsiasi altro evento al di fuori del controllo del Trasportatore e/o qualsiasi altro evento insolito e/o imprevedibile.

#### **25 Trasferimento ad altro mezzo di trasporto**

Se alla Nave dovesse essere preclusa la possibilità di proseguire la navigazione per qualsiasi ostacolo o impedimento, il Trasportatore avrà facoltà di trasferire il Passeggero su un'altra nave simile o, con il suo consenso, su un altro mezzo di trasporto adatto a far giungere il Passeggero a destinazione.

#### **26 Bagaglio**

- (a) Il Passeggero è tenuto a contenere il proprio bagaglio in adeguate valige o bauli, assicurandolo con lucchetti e avvolgendolo con cinghie o corde per una maggiore protezione contro danni o taccheggi, ed etichettandolo in maniera chiara con il nome e l'indirizzo del Passeggero. Il Trasportatore non sarà responsabile di danni a valige o ad altri elementi del bagaglio del Passeggero, tra cui manici rotti, rotelle, cerniere, tessuti o altre sporgenze considerate, nel complesso, nei limiti di una normale usura.

- (b) Il bagaglio dei Passeggeri deve contenere esclusivamente abbigliamento ed effetti personali.
- (c) Il bagaglio di cabina non deve avere dimensioni superiori a 75 cm di lunghezza, 58 cm di altezza e 23 cm di profondità. Ogni Passeggero può portare in cabina un solo Bagaglio di queste dimensioni. I Passeggeri avranno a disposizione spazio aggiuntivo per i bagagli aggiuntivi all'interno del deposito bagagli e nella stiva.
- (d) Il Trasportatore avrà un diritto di pegno e di vendita all'asta o per altro mezzo, senza preavviso al Passeggero, di qualunque bagaglio o proprietà del Passeggero a compensazione di eventuali somme di denaro che il Passeggero non abbia corrisposto al Trasportatore, ai suoi dipendenti, agenti o rappresentanti.

## **27 Perquisizione del bagaglio, ecc.**

- (a) Nell'interesse della sicurezza internazionale, della sicurezza in mare e della necessità degli altri Passeggeri, il Passeggero accetta e acconsente che un dipendente, un agente o altro personale non dipendente del Trasportatore possano perquisirlo, così come la cabina, il suo bagaglio e altre proprietà e/o oggetti di valore, sia con perquisizione fisica sia attraverso screening o scansione di sicurezza o in altro modo, prima dell'imbarco e/o in qualsiasi momento durante la crociera.
- (b) Il Passeggero accetta il sequestro di una delle sue proprietà che il Trasportatore, il Comandante e/o un altro Ufficiale a bordo, a seguito di ispezione o altro, riterranno essere in qualche modo suscettibile di arrecare disagio o di mettere in pericolo o pregiudicare la salute, la sicurezza o il ragionevole benessere di una qualsiasi persona che si trovi a bordo e non, o di mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza della Nave e/o dei suoi arredi, accessori, macchinari, equipaggiamento o di qualsiasi parte della nave che abbia subito una violazione ai sensi del presente Contratto o di qualsiasi legge pertinente.
- (c) Il Passeggero accetta di essere sottoposto a tale ispezione in caso di richiesta esplicita da parte del Comandante.

(d) I membri del Trasportatore e/o il personale o l'equipaggio del Comandante hanno diritto ad accedere alla cabina del Passeggero per eseguire la necessaria ispezione o lavori di riparazione o manutenzione, o per altri eventuali scopi.

**28 Deposito degli oggetti di valore**

I Passeggeri possono depositare in custodia presso l'ufficio del commissario di bordo denaro, orologi, gioielli o altri preziosi dichiarandone il valore. Per gli articoli depositati, il commissario di bordo rilascerà una ricevuta scritta. Nel caso di perdita o danni a tali oggetti, il Trasportatore sarà responsabile solo nei limiti di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 8 della Convenzione di Atene. L'uso delle cassette di sicurezza presenti in cabina non equivale al deposito di valori presso la Nave.

**29 Responsabilità per danni**

**Responsabilità del passeggero**

Il Passeggero sarà responsabile e dovrà rimborsare il Trasportatore ogni danno alla Nave, al suo arredamento, al suo equipaggiamento e/o a qualsiasi altro bene del Trasportatore causato, volutamente o per negligenza, da atti od omissioni da parte del Passeggero e/o da una persona posta sotto tutela del Passeggero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i Minori che viaggiano accompagnati da un Passeggero.

**29. Responsabilità del trasportatore**

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle presenti Condizioni di Trasporto, il Trasportatore non sarà in nessun caso responsabile verso i Passeggeri o i loro accompagnatori di perdite, perdite di profitti previsti, mancato guadagno, perdita di utilizzo, perdita di contratto o di altre opportunità, o altre perdite e danni derivati o indiretti di natura simile. Per i risarcimenti che non includono lesioni personali, decesso o malattia o che non sono soggetti alla Convenzione di cui sopra, le responsabilità in cui potrebbe incorrere il Trasportatore per atti e/o omissioni in negligenza di uno dei suoi fornitori saranno limitate

all'ammontare massimo del corrispettivo pagato dal Passeggero per il Contratto, ad esclusione dei premi assicurativi e degli oneri amministrativi. Nei casi in cui tale responsabilità sia riferita a perdite e/o danni al bagaglio e/o ad altri beni personali, la responsabilità del Trasportatore non supererà i 600 Euro. Il Trasportatore non sarà in nessun modo responsabile di perdite o danni a oggetti di valore di qualsiasi natura.

30. **Avaria comune**

Il Passeggero non è responsabile nei confronti del proprio bagaglio o di effetti personali a corrispondere né a ricevere una contribuzione di avaria comune. Tuttavia, altre merci a bordo, accompagnate o meno, riceveranno una contribuzione all'avaria comune.

31. **Potere di modifica delle condizioni**

Le Presenti Condizioni di Trasporto non possono essere modificate senza il consenso scritto e la firma di un Direttore designato dal Trasportatore.

32. **Assenza di responsabilità per stress emotivo**

Il Trasportatore non risponde per stress emotivo, malattia mentale e/o danno psichico di alcun tipo lamentato dal Passeggero, ad eccezione di quelli (A) causati da danni fisici cagionati al ricorrente a seguito della negligenza oppure a di un errore del Trasportatore, (B) rischio effettivo di danni fisici a danno del ricorrente dovuti alla negligenza oppure a un errore del Trasportatore, oppure (C) atti intenzionali inflitti al Passeggero da un membro dell'equipaggio o dal Trasportatore.

33. **Diritto applicabile**

Tutte le questioni e controversie di qualsiasi tipo insorte tra il Passeggero e il Trasportatore relative al Trasporto, alla sua esecuzione e/o alla presenti Condizioni, salvo quanto diversamente

indicato per iscritto dal Trasportatore, saranno soggette alle leggi della Repubblica di Grecia e, fermo restando le disposizioni della Convenzione di Atene, saranno di competenza dei Tribunali di Piraeus, Grecia, ad esclusione di qualsiasi altra sede giudiziaria, legge o giurisdizione.

**34. Divisibilità delle condizioni**

Ciascuna delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni è divisibile e, laddove una delle disposizioni sia dichiarata nulla, illecita o inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno impregiudicate.

**35. Applicabilità della Convenzione di Atene e del Regolamento UE 392/2009**

Laddove il trasporto di cui alle presenti Condizioni non sia un "trasporto internazionale" come definito nell'Articolo 2 della Convenzione di Atene e/o la Nave sia utilizzata come albergo galleggiante, saranno applicate le disposizioni del Regolamento 392/2009 o della Convenzione di Atene, laddove applicabile e le stesse si intenderanno incorporate alle presenti Condizioni *mutatis mutandis*. Le disposizioni del Regolamento 392/2009 possono, in alcuni casi, essere estese al Trasporto Nazionale. Tranne che in quest'ultimo caso, saranno applicate le disposizioni della Convenzione di Atene.

**36. Limitazioni applicabili ad altri soggetti**

Tutte le limitazioni e le eccezioni di cui alle presenti Condizioni saranno a vantaggio dell'Organizzatore e dei suoi dipendenti, agenti e personale non dipendente che fornisce servizi a bordo della Nave.

**37. Addendum ad altri contratti**

Le Condizioni qui specificate saranno vincolanti per tutti i Passeggeri e saranno considerate un addendum a qualsiasi contratto emesso dall'Organizzatore. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni e i termini contrattuali dell'Organizzatore, le presenti Condizioni avranno la prevalenza nei confronti del Trasportatore.